

N. R.G. 39026 /2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Cecilia Pratesi,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento introdotto da

- 1) _____, nata a _____, Stato Federato del Paraná, Brasile, il 17 Giugno 1959, residente alla Av. Caviuna, n° 144, città di _____, Stato Federato del Paraná, Brasile, C.F. n° ---.016.---87;
- 2) _____, nata a _____, Stato Federato del Paraná, Brasile, il 4 aprile 1961, residente alla Av. Caviuna, n° 144, città di _____, Stato Federato del Paraná, C.F. n° ---.016.---9-20;
- 3) _____, nata a _____ (PR - Brasile) il 23 gennaio 1990, Codice Fiscale n° 070.---.349-70, residente e domiciliata al 391 Highland Ave. Interno 3R, _____, Massachusetts, Stati Uniti;
- 4) _____, brasiliano, nato il 14 marzo 1964, a _____ - PR Brasile, C.F. n. 535.---.549-49, residente e domiciliato alla Rua Ada Macaggi, n° 655, rione Alto, _____ - PR Brasile;
- 5) _____, brasiliana, nata il 23 dicembre 1987 a _____ - PR Brasile, C.F. n° 064.178.479-18, residente e domiciliata alla Rua Frederico Cantarelli, n° 487, casa 3, Bigorriho, _____ - PR Brasile;
- 6) _____, brasiliano, nato il 3 giugno 1992 a _____ - PR Brasile, C.F. n° 068.818.559-23, residente e domiciliato alla Rua Frederico Cantarelli, n° 487, casa 3, Bigorriho, _____ - PR Brasile;
- 7) _____, brasiliana, nata il 23 dicembre 1957 a _____ - PR Brasile, C.F. n° ---.105.---91, residente e domiciliata alla Rua Jorge Brey, n° 520, Alto Boqueirão, _____ - PR Brasile;
- 8) _____, brasiliana, nata il 2 maggio 1989 a _____ - PR Brasile, C.F. n°



078.---51--31, residente e domiciliata alla Rua Jorge Brey, n° 520, Alto Boqueirão, ----- - PR Brasile;

9) -----, brasiliana, nata il 11 agosto 1991 a ----- - PR Brasile, C.F. n° 078.---91--93, residente e domiciliata alla Rua Jorge Brey, n° 520, Alto Boqueirão, ----- - PR Brasile;

10) -----, brasiliana, nata il 12 novembre 1962, a ----- - PR Brasile, C.F. n° 5-2.---779-68, residente e domiciliata alla Rua Augusto Steembock, n° 492, interno 203, bloco 18, -----, ----- - PR;

11) -----, brasiliana, nata il 31 gennaio 1986, a ----- - PR Brasile, C.F. n° 047.194.----05, residente e domiciliata alla Rua Augusto Steembock, n° 492, interno 203, bloco 18, -----, ----- - PR Brasile;

tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Valerio Piccolo

nei confronti del Ministero dell' Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato; con l'intervento del Pubblico Ministero;

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da -----, nato in data 24/02/1848 a Trebaseleghe (provincia di Padova), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza di origine.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille.

Dall'esame di tale documentazione emerge che i passaggi generazionali che riconducono all'avo italiano risultano tutti in linea maschile.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi - neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza dei quali è venuta a cadere la limitazione posta dalla legge alla trasmissione per linea femminile, così come è venuta meno la disposizione che



stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero, e gli effetti di tali pronunce sono stati ritenuti applicabili anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Ebbene, gli attori hanno dato prova di avere richiesto al consolato italiano di Curitiba, in base alla loro residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana a mezzo istanza inviata con lettera raccomandata e di essere stati inseriti in una lista d'attesa, che presumibilmente li porterà a vedere esaminata la loro domanda non prima che siano trascorsi 10 anni;

Ebbene, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Il Ministero osserva tuttavia che secondo il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11. 1889 , e tra essi l'avo degli attori, avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto in esame detto anche "Grande Naturalizzazione" stabiliva che sarebbero stati "considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto". Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche "presso il console della nazione di origine".

Va sottolineato che la norma in questione non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l'Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza; rappresentativa in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca "in nessun caso le leggi di un paese straniero" potevano "derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti"; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di *ottenimento* della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola "ottenere" presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, *l'ottenere* presupponeva l'averne prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne "la prova chiara ed esplicita".

La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo



senso l'art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865.

In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare in questa sede la sussistenza del diritto vantato.

Le spese di lite possono compensarsi attesa la novità della questione

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- Spese compensate

Così deciso in Roma il 26/02/2020

Il giudice
Cecilia Pratesi

